

SENT. CASS.CIV. N 7495 DEL 20/03/2008

**RESPONSABILITA' CIVILE DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CASO DI LEVATA
ERRONEA DI PROTESTO.**

La s.c. ha sancito la responsabilita' civile del pubblico ufficiale levatore del protesto a danno di soggetti incolpevoli, qualora non sia intervenuta successivamente la dovuta rettificazione del nominativo protestato.

Si evince quindi che e' esperibile l'azione di risarcimento danni contro il pubblico ufficiale quando quest'ultimo non provveda a correggere prontamente il proprio errore materiale nella stesura del verbale del protesto.

Viene altresì esteso il concetto di danno ingiusto, non riferibile solamente ad una lesione di tipo patrimoniale (ossia gli interessi commerciali compromessi dalla pubblicita' negativa derivante dalla pubblicazione del protesto, ed in quanto tali risarcibili sotto il duplice profilo del danno emergente e lucro cessante, secondo il dettato dell'art. 2043 c.c.), ma anche alla lesione di diritti attinenti la sfera personale, quali il diritto alla reputazione e all'onore, anche all'infuori di una logica prettamente economico-imprenditoriale, dovendosi rinvenire la prova del danno "in re ipsa", cioe' nella pubblicazione stessa del proprio nominativo nel registro protesti.

P.B.